

LE COMUNITÀ ENERGETICHE PORTUALI*.

di Ugo Patroni Griffi**

Sommario. 1. La strategia dell'Unione Europea. – 2. Le CER in Italia. – 3. L'attuazione della normativa. – 4. Gli effetti della sperimentazione. – 5. Le recenti novelle normative. – 6. Le CER portuali (e della difesa). – 7. La costituzione di una CER portuale. – 8. La realizzazione degli impianti.

1

1. La strategia dell'Unione Europea.

La strategia energetica della UE è definita dal CEP (*Clean Energy for all European Package*) composto da quattro direttive¹, e quattro regolamenti². Nella strategia europea è centrale il ruolo dei consumatori finali, cui viene offerta l'opportunità di produrre e vendere autonomamente l'energia, anche collettivamente³. Le direttive UE RED II⁴ e IEM⁵, appunto, introducono modelli innovativi e cooperativi⁶ di gestione collettiva dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, e impegnano gli Stati membri a sostenerne la diffusione.

* *Sottoposto a referaggio*. Il presente lavoro è destinato agli scritti in memoria di Andrea Gilardoni.

** Professore Ordinario di Diritto commerciale – Università di Bari Aldo Moro.

¹ Direttiva 2019/944/UE del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; direttiva 2018/2002/UE dell'11 dicembre 2018 sull'efficienza energetica; direttiva 2018/844/UE del 30 maggio 2018 sulla prestazione energetica.

² Regolamento 2019/943/UE del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica; regolamento 2019/942/UE del 5 giugno 2019 relativo all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER); regolamento 2019/941/UE del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; regolamento 2018/1999/UE dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

³ Il fenomeno regolato ed incentivato dalla UE era già noto a livello internazionale come “*community energy*”, M.L. De Vidovich, L. Tricarico e M. Zulaniello (a cura di), *Community energy map. Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, Milano, 2021, p. 17; G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, *Autoconsumo collettivo e comunità energetiche: prime riflessioni sul recepimento della Direttiva RED II (D. Lgs. 199/2021 e D.L. n. 17/2022)*, in *Management delle utilities e delle infrastrutture*, n. 2/2022, p. 58.

⁴ Direttiva 2018/2001/UE.

⁵ Direttiva 2019/944/UE.

⁶ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, 2020, p. 29, <https://doi.org/10.12910/DOC2020-012>; M. Delfanti, *Le Comunità Energetiche, una mappa della partecipazione degli utenti finali alle politiche di decarbonizzazione*, in M. L. De Vidovich, L. Tricarico e M. Zulaniello (a cura di), *Community energy map. Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 9 ss.

L'azione della UE appare del resto coerente anche con settimo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile, definito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite: «assicurare a tutti l'accesso ai sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni»⁷.

La direttiva RED II definisce la «comunità di energia rinnovabile» come un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione, aperta e volontaria⁸, di chi – persona fisica, PMI (a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale principale) o pubblica amministrazione – si trovi nelle vicinanze dei suoi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; e che abbia come obiettivo principale quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità⁹ ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari» (art. 2, par. 1).

La medesima direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile garantendo che gli stessi non siano soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che possano impedirne la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile (art. 22).

Gli Stati membri assicurano, inoltre, che le comunità di energia rinnovabile (CER) abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere o scambiare l'energia rinnovabile, e che non solo siano rimossi tutti gli ostacoli normativi o burocratici ingiustificati affinché ciò possa avvenire, ma anche sia introdotto un quadro di sostegno – nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato – che promuova e agevoli lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile.

I principi essenziali del quadro di sostegno 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

⁷ Aware, *Le Comunità Energetiche: un'analisi politico-sociale*, 2021, p. 8, https://www.awarethinktank.it/wp-content/uploads/2021/04/ANALISI_ComunitaEnergetiche_CelesiaSalisRogai.pdf

⁸ Non a caso le CER vengono anche definite come “una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti energetici locali”, AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, cit.

⁹ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, cit., p. 6 che ricorda come la “prossimità” spaziale dell'offerta di energia alla domanda di consumo è necessaria per permettere al sistema elettrico nazionale di funzionare in modo ottimale; AA.VV., *La comunità energetica*, 2021, p. 19, <https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/edizioni-enea/anno-2021/la-comunita-energetica-vademecum-2021.html>

Sta invece agli Stati membri decidere se le comunità di energia rinnovabile possano o meno aprirsi alla partecipazione transfrontaliera.

Come correttamente rilevato le CER “rappresentano un soggetto nuovo¹⁰ per i mercati energetici, attento alle peculiarità locali e con una finalità diversa da quella di lucro. Sono imprese basate su un ‘modello democratico’¹¹ di governo, in cui le decisioni sono prese dai membri della comunità in modo indipendente ed autonomo, che possono collaborare con altri attori del mercato, senza che questi debbano diventare necessariamente membri della comunità”¹².

2. Le CER in Italia.

Il legislatore italiano ha introdotto dapprima una disciplina transitoria delle CER, nelle more del completo recepimento della direttiva RED II.

Il nostro legislatore ha modellato la disciplina «transitoria» sulle esigenze di piccoli gruppi di consumatori decisi a condividere l’energia prodotta dagli impianti di alcuno di essi (che essendo anche consumatore è chiamato “prosumer”¹³). Uno strumento di contrasto alla, incalzante, “povertà energetica”¹⁴ che già prima della pandemia e della guerra in Ucraina¹⁵

¹⁰ M. Delfanti, *Le Comunità Energetiche, una mappa della partecipazione degli utenti finali alle politiche di decarbonizzazione*, cit., p. 10, parla di “modello alternativo per la promozione e l’uso di energia da fonti rinnovabili”.

¹¹ M. Bolognesi, A. Magnaghi, *Verso le comunità energetiche*, in *Scienze del territorio*, 2020, p. 148.

¹² AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Orange book*, Milano, 2022, p. 4.

¹³ Si stima che entro il 2050 264 milioni di cittadini della UE si uniranno al mercato dell’energia come *prosumers*, v. AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell’energia*, 2020, p. 6, <https://doi.org/10.12910/DOC2020-012>.

¹⁴ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell’energia*, cit., p. 27: “la povertà energetica è in estrema sintesi l’eccessiva distrazione di risorse del proprio reddito per far fronte alle bollette energetiche e l’impossibilità di acquistare i servizi energetici essenziali”; AA.VV., *La comunità energetica*, cit., p. 13 ss.

¹⁵ La guerra è destinata ad allargare a macchia d’olio l’area della povertà energetica, come è stato riconosciuto dalla stessa UE, v. Proposta di Risoluzione, presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, a norma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento sulle conseguenze sociali ed economiche per l’UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell’UE, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0280_IT.html. Un recentissimo studio della CGIA di Mestre (<http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2022/03/Italia-Poverta-energetica-26.03.2022-1.pdf>) stima che oramai la povertà energetica coinvolga oltre quattro milioni di famiglie, «a livello territoriale la situazione più critica si presenta nel Mezzogiorno, dove la frequenza della povertà energetica oscilla tra il 24 e il 36 per cento delle famiglie di quel territorio. In Campania, ad esempio, il range va da almeno 519 mila nuclei in difficoltà a quasi 779 mila, in Sicilia da poco più di 481 mila a 722 mila e in Calabria da poco oltre le 191 mila fino a quasi 287 mila unità. Altrettanto critica è la situazione in altre regioni del Centrosud che registrano una frequenza della povertà energetica medio alta: tra il 14 e il 24 per cento. In

affliggeva oltre due milioni di connazionali¹⁶. Povertà che non solo impedisce agli stessi di fruire di *utilities* essenziali (luce, riscaldamento, gas) ma ne limita la mobilità¹⁷ (e già il caro carburanti *azzoppa* i poveri!); povertà che, per inciso e a causa degli eventi innanzi ricordati, rischia di dilagare.

Le CER, dunque, sono state introdotte in Italia dal d.l. *milleproroghe* 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con la l. n. 28 febbraio 2020, n. 8).

Il nostro legislatore prevedeva con il d.l. n. 162/19 che i consumatori di energia elettrica potessero associarsi per realizzare comunità energetiche rinnovabili alle seguenti condizioni (art. 42 *bis*):

1. – gli azionisti o membri della CER devono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
2. – l'obiettivo principale della CER è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
3. – la partecipazione alle CER deve essere aperta a tutti i consumatori i cui punti di prelievo siano ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione
4. – i soggetti partecipanti producono energia con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 162/2019.

La normativa precisava, inoltre e conformemente a quanto previsto dalla direttiva in tema di tutele dei membri delle comunità, che i clienti finali della CER mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, possono recedere in ogni

questa fascia notiamo la Puglia, con un numero di famiglie che oscillano tra le 223 mila e le 383 mila e la Sardegna, con una forchetta che varia da quasi 102 mila fino a poco più di 174 mila».

¹⁶ L'Osservatorio italiano sulla Povertà Energetica ha calcolato - https://oipeosservatorio.it/2021/12/23/poverta_energetica2020/ - che nel 2020 l'8 per cento delle famiglie italiane, vale a dire 2,1 milioni di famiglie, era in povertà energetica. Sul punto v. anche AA.VV., *La povertà energetica in Italia. Secondo rapporto dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE)*, 2020, http://oipeosservatorio.it/wp-content/uploads/2020/12/rapporto2020_v2.pdf.

¹⁷ D. Petrucco (a cura di), *Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili*, in *qualenergia.it* 2021, p. 6, osserva che la “povertà energetica” non riguarda la sola possibilità di pagare le utenze “ma anche la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto adeguati a svolgere attività lavorative e di socializzazione”.

momento dalla configurazione di autoconsumo (fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati), regolano i propri rapporti con la CER tramite un contratto di diritto privato che individui univocamente il soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa¹⁸.

Come si è correttamente rilevato è possibile distinguere tra due tipologie di CER: le “comunità di interessi, quelle che riuniscono soggetti accumulati da una finalità condivisa, come le pratiche per un uso più efficiente dell'energia o la produzione da autoconsumo” e “le comunità di luogo, ovvero le comunità i cui membri condividono, oltre alle già menzionate finalità, anche il fatto di operare in una determinata area locale”¹⁹.

3. L'attuazione della normativa.

La disciplina transitoria era attuata da parte di ARERA con la delibera 4 agosto 2020 318/2020/R/ee, e da parte del MISE con il d.m. 16 settembre 2020.

La delibera ARERA implementava «un modello regolatorio virtuale, flessibile e velocemente implementabile» consistente nel: *a)* continuare ad applicare la regolazione vigente, garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente garantiti; *b)* prevedere la richiesta a un soggetto terzo, quale il GSE, dell'accesso alla regolazione prevista per le comunità di energia rinnovabile; *c)* prevedere la restituzione, da parte del GSE, di importi o di componenti tariffarie spettanti in relazione all'energia oggetto di autoconsumo o consumo collettivo; *d)* prevedere l'erogazione, da parte del GSE, dell'incentivo definito dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42-*bis*, comma 9, d.l. n. 162/19.

La delibera ARERA, inoltre, prevedeva per le comunità di energia rinnovabile, il diritto alla restituzione di alcune componenti tariffarie di rete (ammontanti a circa 8 €/MWh «rispetto all'energia prodotta dall'impianto detenuto dalla CER e consumato nel medesimo arco orario dai suoi membri»²⁰).

¹⁸ I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a.

¹⁹ G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 60.

²⁰ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Orange book*, cit., p. 4.

Il DM 16 settembre 2020 disciplinava la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di comunità energetiche rinnovabili. Gli incentivi, di tipo “*feed-in premium*”²¹, erano determinati – per un periodo di 20 anni – in misura pari a: a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

Nel 2020 erano, infine, pubblicate dal GSE le regole tecniche per l'accredito delle CER, prevedendo che le relative domande possono essere presentate direttamente sul portale del GSE²².

Da un punto di vista squisitamente tecnico le CER operano come una centrale elettrica virtuale (*Virtual Power Plant*) che non solo interagisce con la rete TERNA, ma ne contribuisce alla “stabilità, di volta in volta immettendo o prelevando energia in modo programmato”²³.

4. Gli effetti della sperimentazione.

Come si è visto la disciplina delle CER, dichiaratamente sperimentale e transitoria, aveva ad oggetto Comunità di *taglia* piccola in cui la potenza degli impianti condivisi non poteva eccedere i 200KWh, e la finalità principale di contrastare il dilagante fenomeno della *povertà energetica*. Nonostante gli incentivi riconosciuti alle CER l'effetto pratico è stato davvero minimo. In Italia, infatti, sono censite una ventina di CER²⁴, mentre la Germania ne ha quasi 2000. L'Italia è il fanalino di coda, superata finanche da Belgio, Polonia e

²¹ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Orange book*, cit.

²² *Comunità energetiche e autoconsumo collettivo online regole tecniche e portale per le richieste*, <https://www.gse.it/media/comunicati/comunita-energetiche-e-autoconsumo-collettivo-online-regole-tecniche-e-portale-per-le-richieste>. Per alcuni esempi – anche di scala regionale-esteri, v. AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, cit., p. 8.

²³ D. Petrucco (a cura di), *Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili*, cit., pp. 6 e 12 ss., qualenergia.it. sotto il profilo della misurazione dell'energia “è necessario dotarsi di strumenti di misurazione (meters) e di gestione dei flussi di produzione e consumo (*demand response*). I *meters* rilevano in tempo reale i consumi di ciascun membro della comunità e li inviano a una piattaforma *software* che li elabora integrandoli con quelli degli altri utenti e con la produzione”. Insomma, le CER sono *smart grid*, in cui gli utenti sono dotati di *smart meters*

²⁴ Definibili “prototipali”, v. M. Delfanti, *Le Comunità Energetiche, una mappa della partecipazione degli utenti finali alle politiche di decarbonizzazione*, cit., p. 10; in arg. V. anche C. Candelise e G. Ruggieri, *Status and Evolution of the Community Energy Sector in Italy*, in *Energies*, n. 13/2020, p. 1888.

Spagna²⁵.

Le CER italiane sono per di più di taglia compresa tra i 20 e i 50 KWp²⁶, quindi molto piccole. Si tratta, infatti, di progetti sperimentali²⁷. La limitata potenza massima degli impianti impediva “il coinvolgimento di un grande numero di cittadini e soprattutto di imprese”²⁸, e correttamente i primi commentatori avvertivano che se l’obiettivo è di rendere le CER un effettivo strumento della transizione energetica è necessario aumentare la potenza degli impianti e il numero dei potenziali attori²⁹, intercettando adeguate capacità manageriali³⁰ e valorizzando il ruolo della pubblica amministrazione come membro fondatore e promotore delle CER sul proprio territorio di competenza.

Sul piano pratico era, poi, evidenziato che le fonti energetiche utilizzate erano limitate all’energia solare o idroelettrica, mentre erano trascurate le fonti più interessanti per le comunità energetiche a servizio dei distretti produttivi (eolico, biomasse, biogas, *clean gas* etc.)³¹

Sotto il profilo della forma giuridica prescelta emergeva: “una preferenza per le forme giuridiche solidaristiche dell’associazione o della cooperativa” nonché “una scarsa adesione di imprese e attività economiche”³².

5. Le recenti novelle normative.

Nel 2021 e nel 2022 il legislatore è intervenuto, come si è anticipato e in sede di recepimento pieno delle direttive UE³³, per rilanciare le CER.

I clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in CER alle seguenti condizioni³⁴: a) l’obiettivo principale della CER sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari; b) la comunità sia un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di

²⁵ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Orange book*, cit., p. 15.

²⁶ Kilowatt di picco, vale a dire la potenza teorica massima producibile dall’impianto.

²⁷ AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Orange book*, cit., p. 15.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*, cit., p. 16.

³¹ *Ibidem*, cit., p. 15.

³² G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 63.

³³ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

³⁴ Art. 30, d.lgs. n. 199/2021.

controllo³⁵ faccia capo esclusivamente a persone fisiche, PMI³⁶, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali situate nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione condivisi; *c*) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla CER non possa costituire l'attività commerciale e industriale principale; *d*) la partecipazione alle CER sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Per quanto, invece, riguarda l'operatività delle CER è precisato³⁷ che: *a*) ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti (la cui taglia è incrementata a 1 Mwp³⁸, e la cui area è estesa a tutti coloro i quali siano connessi alla rete attraverso la medesima cabina primaria) che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; *b*) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia in eccesso può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; *c*) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio; *d*) la CER può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità³⁹.

³⁵ Il controllo cui fa riferimento la norma è a mio avviso gestorio, di diverso avviso G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 61, i quali ritengono che “potrebbe essere inteso come potere di controllo degli aderenti sul soggetto incaricato della gestione dell'ente rispetto al perseguimento dell'obiettivo principale della comunità, ovvero il benessere ambientale, economico e sociale”.

³⁶ Il riferimento è alla definizione di PMI di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 60.

³⁷ Art. 30, d.lgs. n. 199/2021.

³⁸ Ai sensi dell'art. 8, d.lgs., n. 199/2021, i meccanismi di incentivazione dovranno essere aggiornati, sulla base dei seguenti criteri direttivi: *(a)* possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva al 15 dicembre 2021; *(b)* l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria; *(c)* l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della Comunità; *(d)* nei casi in cui la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio; *(e)* la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri; *(f)* l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento dei relativi contingenti di potenza.

³⁹ Si è correttamente rilevato che la norma che amplia il raggio di azione delle CER ad ulteriori fonti rinnovabili, attività e servizi “sembra attribuire alle comunità energetiche una funzione di corpo intermedio

La normativa attuativa conferma la tutela dei membri delle CER contro il rischio di pratiche discriminatorie garantendo ai medesimi: *a)* di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; *b)* di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo (fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati); *c)* di regolare regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che non solo preveda i suddetti diritti, ma anche individui univocamente il soggetto responsabile del riparto, cui i clienti finali partecipanti possono demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

Gli incentivi previsti per le CER⁴⁰ sono cumulabili con gli incentivi previsti per la transizione energetica⁴¹, inoltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, destina 2,2 miliardi delle risorse dedicate alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» per lo sviluppo delle comunità energetiche. Nelle more dell’emanazione della disciplina attuativa da parte del MISE⁴² e da parte di ARERA⁴³ il

in grado di coinvolgere cittadini, operatori del settore e pubbliche amministrazioni ben oltre l’ambito della produzione e della condivisione dell’energia prodotta, affermandosi come luogo di sintesi di interessi pubblici e privati in grado di svolgere un ruolo da protagonista ai fini del raggiungimento dei *target* prefissati dall’Unione europea”, così G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 61.

⁴⁰ L’art. 14, d.lgs. n. 199/2021 ha cura di precisare che «in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, investimento 1.2 ‘Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo’ sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all’articolo 8».

⁴¹ Sul punto v. AA.VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell’energia*, cit., p. 14 ss.; D. Petrucco (a cura di), *Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 8.

⁴² Ai sensi dell’art 8, d.lgs. n. 199/2021, il MISE deve provvedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad aggiornare i meccanismi di incentivazione previsti dalla disciplina sperimentale e transitoria (la quale continua ad applicarsi fino all’adozione del nuovo decreto attuativo).

⁴³ Ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 199/2021 entro 90 giorni dalla entrata in vigore dello stesso Arera avrebbe dovuto adottare i provvedimenti attuativi, provvedendo in particolare: *a)* nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo siano connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, ad individuare, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete; *b)* prevedere modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera *a)* sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell’accesso agli incentivi (a tal fine va previsto che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria); *c)* ad individuare le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa; *d)* ad adottare le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie; *e)* ad adottare le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non

d.lgs. n. 199/2021 ha cura di precisare che continuerà ad applicarsi il d.m. 16 settembre 2020.

Sotto il profilo fiscale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la tariffa incentivante prevista in favore delle CER «in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua origine nel decreto del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. [...] Non si ravvisa, nel caso di specie, alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che eroga il contributo e quelle poste in essere dal soggetto che lo riceve che, infatti, non è tenuto a cedere alcun bene in contropartita», eppertanto è esente tanto dall'Iva, quanto è priva di rilevanza reddituale ai fini Ires. Lo stesso vale, ovviamente, anche per la restituzione delle componenti tariffarie. Per quanto riguarda l'energia venduta dalle CER, il corrispettivo percepito dagli enti non commerciali è «fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lett. i), del citato TUIR».

La normativa statale è completata da quella regionale, sono infatti diverse le regioni (Puglia, Piemonte, Liguria, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria ed Abruzzo) che hanno emanato leggi o comunque provvedimenti amministrativi volti a favorire la diffusione delle CER⁴⁴.

6. Le CER portuali (e della difesa).

La nuova normativa rende il modello appetibile anche da parte delle PMI, ma non per le

interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso agli incentivi. ARERA con deliberazione 120/2022/R/eel del 22 marzo 2022 ha avviato i procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi n. 199 del 2021 e n. 210 del 2021 in materia di autoconsumo, prevedendo, in particolare, che, entro il 30 settembre 2022, sia predisposto un nuovo testo integrato finalizzato alla valorizzazione dell'autoconsumo *esteso* (valorizzazione che rileva sia per gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, sia per le comunità di energia rinnovabile).

⁴⁴ È l'ora delle comunità energetiche, <https://www.infobuildenergia.it/comunita-energetiche-rinnovabili-regioni/>; Caro energia e PNRR spingono le comunità energetiche: a che punto sono le Regioni?, <https://fasi.eu/it/articoli/20-approfondimenti/24225-comunita-energetiche-regioni.html>; Il primo portale italiano dedicato alle Comunità energetiche è della Regione Calabria, <https://www.qualenergia.it/articoli/primo-portale-italiano-dedicato-comunita-energetiche-regione-calabria/>. La normativa regionale è raccolta dal GSE e reperibile online https://www.gse.it/normativa?ctl00_ctl53_g_605d8be4_c5b4_4fc9_99c5_96efa45c47f8_ctl00_rgDocumentiChangePage=1_50.

grandi imprese ovvero per le infrastrutture energivore. Per quanto riguarda quest'ultime con il decreto *aiuti* di aprile 2022⁴⁵ si assiste ad un cambio di paradigma, dove per le comunità energetiche funzionali alle esigenze del ministero della difesa ovvero dei porti la disciplina viene modificata in modo da consentire l'utilizzo delle CER per il soddisfacimento delle esigenze energivore⁴⁶ di queste amministrazioni. La finalità dichiarata è quella di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale. Per i porti viene innanzitutto modificata la l. n. 84/1994 consentendo alle Adsp partecipare a CER, costituite eventualmente in forma societaria, sottoscrivendo anche partecipazioni di maggioranza⁴⁷. Tanto per le CER della difesa⁴⁸, quanto per quelle portuali viene rimosso il limite massimo in termini di MWh degli impianti energetici condivisi.

I porti sono tra le infrastrutture maggiormente energivore del mondo, e oggi sono chiamati ad un ruolo da protagonisti nella transizione energetica, favorendo il consumo da parte del *cluster* di energia *green* (tassello importante in questa strategia è l'alimentazione da terra delle navi, cosiddetto *cold ironing*). Gli sforzi delle Adsp presuppongono la disponibilità non solo di energia da rinnovabili, ma anche e soprattutto la competitività del costo della stessa rispetto ai carburanti fossili. Di qui l'intuizione del MIMS di introdurre le Comunità Energetiche Portuali a sostegno delle esigenze energetiche sia dell'intero *cluster* portuale

⁴⁵ D.l. 17 maggio 2022, n. 50.

⁴⁶ M. Caroli, *Le Comunità Energetiche: da fenomeno emergente a modello di transizione*, in M.L. De Vidovich, L. Tricarico e M. Zulaniello (a cura di), *Community energy map, Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 14 il quale sostiene che le CER possono essere un istituto idoneo a "garantire un'offerta efficace ed efficiente a molte [...] tipologie di utenti a partire dai 'grandi utilizzatori' di elettricità".

⁴⁷ L'art. 6, comma 11, l.n. 84/1994, infatti, stabilisce che «Le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità di sistema portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

⁴⁸ Per le CER della difesa sussiste una ulteriore deroga al regime ordinario, e finanche alle previsioni delle direttive UE, consistente nella facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Secondo la relazione illustrativa, la motivazione della disposizione risiede nella portata nazionale ed organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può consentire importanti economie ed efficienze di gestione. V. sul punto il dossier del servizio studi delle Camere *Disposizioni in materia di energia e imprese. D.L. 50/2022 – A.C. 3614. Parte I – Schede di lettura*.

(imprese portuali, compagnie portuali, agenzie, servizi tecnico nautici, armatori, Guardia Costiera etc. etc), sia del retroporto (e quindi valorizzabile in ambito Zes o Zfd⁴⁹). I porti, peraltro, stanno divenendo da *emporio* in cui si movimentano i carburanti, *hub* energetici (stoccaggio e/o produzione di GNL, biocarburanti, idrogeno, energia da economia circolare etc.) favoriti anche dalla diffusione di impianti rinnovabili collocati in mare (parchi eolici *offshore* e *near shore*, energia da moto ondoso, fotovoltaico galleggiante, FSRU). Non sorprendentemente, pertanto, i documenti di pianificazione energetica e portuale (DEASP) più recenti⁵⁰ valorizzano l'utilizzo delle CER⁵¹.

7. Le CER portuali (e della difesa).

La costituzione presuppone la preliminare definizione di aspetti energetici, finanziari e giuridici. Le CER, in generale, e quelle portuali non fanno certo eccezione, sono “modelli organizzativi ambiziosi”⁵², basati “su nuove metodologie gestionali, organizzative e produttive”⁵³.

Sotto il profilo della pianificazione energetica è necessaria la stima dell'adeguato dimensionamento degli *assets* energetici rispetto alle esigenze del *cluster* portuale e retroportuale (su tale profilo soccorre certamente quanto già rilevato nel Deasp), cercando di tenere in equilibrio produzione e consumo (anche per massimizzare la condivisione tanto dell'energia, quanto degli incentivi)⁵⁴.

Sulla base delle esigenze potrà poi essere costruito sia il perimetro dei soggetti da aggregare

⁴⁹ Zone franche doganali

⁵⁰ V. DEASP AdSP del Mar Tirreno Settentrionale e del Mare Tirreno Centro Meridionale.

⁵¹ La norma, peraltro, prescrive espressamente (art. 9, comma 2) le comunità energetiche rinnovabili portuali siano istituite in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale, di cui all'articolo 4-*bis*, l.n. 84/94, ai sensi del quale le Autorità di sistema portuale devono perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂, definendo nel documento gli indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale.

⁵² M. Caroli, *Le Comunità Energetiche: da fenomeno emergente a modello di transizione*, in M L. De Vidovich, L. Tricarico e M. Zulaniello, *Community energy map, Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 13.

⁵³ M. Caroli, *Le Comunità Energetiche: da fenomeno emergente a modello di transizione*, cit., p. 14.

⁵⁴ AA.VV., *Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili*, cit., pp. 10 – 11. Le CER sono costruite in un approccio *tailor made* intorno alle esigenze del *cluster* le cui esigenze intendono soddisfare, eppertanto va contrastato il pericolo – concreto – che “organizzazioni esterne alle dinamiche locali promuovano “modelli prefabbricati” poco adatti alle specificità del contesto ove si vorrebbe” realizzare la CER (in questi termini v. M. Caroli, *Le Comunità Energetiche: da fenomeno emergente a modello di transizione*, cit., p. 15).

(*prosumers* e *consumers* operanti in ambito portuale e retroportuale), sia il piano economico e finanziario⁵⁵, nel quale dovranno essere calcolati “i costi iniziali per la realizzazione degli impianti⁵⁶, quelli relativi alla loro manutenzione ordinaria e alla gestione tecnico-amministrativa della CER nel periodo considerato”⁵⁷, mentre sul piano dei ricavi andrà calcolato “il minor costo per la quota di energia autoconsumata”⁵⁸, gli incentivi, le restituzioni degli oneri di rete e il “corrispettivo per la cessione dell’energia alla rete”⁵⁹ e a terzi.

Non indifferente alla costruzione del PEF è anche la scelta della forma giuridica della CER (la normativa prevede, infatti, che costituiscano un soggetto giuridico autonomo)⁶⁰. L’ordinamento italiano lascia totale autonomia ai privati nella scelta della veste giuridica. Tuttavia, la delibera ARERA 318/2020/R/eel raccomandava, almeno nella prima fase, di prediligere la forma di enti del terzo settore (ETS) ovvero quella delle cooperative, consorzi, partenariati, organizzazioni non lucrative⁶¹.

Nella scelta della forma si devono, tuttavia, considerare quattro aspetti: *a)* l’idoneità della forma assunta alla raccolta dei capitali (di rischio e di credito) necessari per sostenere il PEF; *b)* il principio della *porta aperta* espressamente previsto dalla legge, che consente ai comuni cittadini di aderire alle CER (che sembrerebbe quindi non poter essere limitata alle sole imprese); *c)* le prescrizioni in materia di oggetto che deve essere principalmente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità; *d)* la presenza tra i membri di pubbliche amministrazioni (a iniziare dalla AdSP).

La presenza di tutti e quattro questi requisiti rende difficilmente percorribile: *a)* la scelta di forme di cooperazione interaziendale quali consorzi, partenariati, associazioni di imprese; le CER infatti, come si è detto, non possono escludere dalla partecipazione alla Comunità i soggetti non imprenditoriali; *b)* la scelta della forma ETS, a ragione dalla esclusione dagli

⁵⁵ E quindi costruito il *blend* di capitali pubblici e privati a servizio dell’iniziativa. Sulle CER come strumento di partenariato pubblico privato v. M L. De Vidovich, L. Tricarico e M. Zulaniello (a cura di), *Community energy map, Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 18; E. Bomberg e N. McEwen, *Mobilizing community energy*, in *Energy policy*, 2012, 435 ss.

⁵⁶ Gli impianti possono essere autofinanziati ovvero “finanziati attraverso forme di partecipazione pubblica, coinvolgendo i membri della CER e la comunità locale o con campagne di crowdfunding più allargate, incamerando in questo modo anche il vantaggio finanziario”, AA.VV., *Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 11.

⁵⁷ AA.VV., *Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 11.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 60.

⁶¹ Sul punto v. anche G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 62 ss.

ETS degli «enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllo» da pubbliche amministrazioni (art. 4, comma 2, CTS e art. 4, comma 3, d.lgs. n. 112/2017), essendo assai probabile che le pubbliche amministrazioni partecipanti alla CER assumano partecipazioni di controllo.

Sembrirebbe, dunque, che la forma di elezione per le CER possa essere rappresentata dalle società cooperative⁶² ovvero da società come la “società *benefit*”⁶³ che permettono di coniugare lo scopo di lucro con il fine di assicurare alla collettività un beneficio comune.

In ogni caso la costituzione di tali società è soggetta al rispetto di quanto previsto dal TU Madia⁶⁴ per la costituzione o assunzione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in società. Sotto tale profilo si segnala che il TU Madia (art. 4) consente alle pubbliche amministrazioni di assumere partecipazioni in società che abbiano come oggetto quello di produrre un servizio di interesse generale (ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al medesimo), realizzare e gestire un’opera pubblica ovvero autoprodurre beni o servizi strumentali. E certamente le attività svolte dalle CER rientrano in una o più delle predette finalità consentite dal legislatore.

La competenza sulla costituzione di una CER societaria risiede nel Presidente (art. 8), che vi provvederà con determina nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del TU Madia.

8. La realizzazione degli impianti.

Gli impianti di produzione energetica a servizio della CER portuale possono essere di proprietà tanto pubblica che privata, e collocati anche al di fuori del bacino portuale/demanio marittimo. Per quanto riguarda gli impianti da realizzarsi sul demanio di competenza delle Adsp il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, all’art. 33, prevede che i progetti

⁶² G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 63: “volgendo lo sguardo ad altri ambiti come quello delle cooperative ex art. 2511 e ss. c.c., sorprende rilevare come la figura dei soci c.d. sovventori – inquadrabili come possessori di strumenti finanziari con diritti amministrativi ai sensi dell’art. 2526 c.c. – possa rappresentare uno strumento particolarmente adatto a un’adeguata raccolta di capitali privati (ma verosimilmente anche pubblici), ritagliando un ruolo specifico e ben normato a soggetti finanziatori che intendessero sostenere l’avvio delle comunità; o anche intervenire in una fase più avanzata di estensione delle loro attività che ricomprenda non soltanto la mera produzione fotovoltaica condivisa, ma anche gli ulteriori ambiti di cui all’art. 31, 2° comma lett. f’”.

⁶³ Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. *Legge di stabilità 2016*, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. Sul punto anche G. Proietto e E. Rossi Scarpa Gregorj, op. ult. cit., p. 64.

⁶⁴ D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*.

destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti siano da considerarsi di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. La costruzione e l'esercizio dei predetti impianti, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, è soggetta ad una autorizzazione unica, che costituisce anche titolo a costruire, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Abstract: Le Comunità energetiche rappresentano un soggetto nuovo – di derivazione unionale – per il mercato energetico italiano. Dopo una prima sperimentazione orientata al soddisfacimento delle esigenze di autoproduzione delle famiglie e delle piccole, se non piccolissime imprese, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina di settore per le Comunità energetiche portuali, permettendo alle medesime di soddisfare le enormi esigenze energivore di tali infrastrutture e di fungere da volano della portualità e della retroportualità stimolando un modello sostenibile di porto (*green port*) e retroporto.

Abstract: Energy Communities represent a new entity – of EU derivation – for the Italian energy market. After an initial experimentation geared toward meeting the self-generation needs of households and small, if not very small, businesses, the Italian legislature introduced a sector discipline for Port Energy Communities, enabling them to meet the enormous energy needs of these infrastructures and to act as a driver of port and back-port operations by stimulating sustainable port (*green port*) growth.

Parole chiave: comunità energetiche – sostenibilità – autoproduzione energetica – portualità – porti.

Key words: energy communities – sustainability – self-producing energy – ports.